

COMUNE DI POGGIODOMO

STATUTO

Delibera n. 2 del 1994.

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1.

(Principi fondamentali)

1. Il Comune di Poggiodomo è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi generali della Repubblica che ne determinano le funzioni e dalle norme del presente Statuto.

2. Il Comune di Poggiodomo è costituito dalle comunità delle popolazioni residenti nel suo territorio.

Art. 2.

(Territorio)

1. Il Comune di Poggiodomo comprende la parte del territorio nazionale delimitato con apposito tratteggio nella planimetria individuata dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.

2. Il territorio di cui al comma precedente comprende le frazioni di:

- Poggiodomo, capoluogo, nella quale è istituita la sede legale del Comune e dei suoi organi istituzionali in Via Borgo S. Pietro nel palazzo denominato Palazzo Comunale;

- Mucciafora;

- Roccatamburo;

- Usigni.

3. Le modificazioni dell'ambito territoriale sono apportate con legge regionale ai sensi dell'art. 133 della Costituzione, previo referendum consultivo della popolazione del Comune.

Art. 3.

(Albo pretorio)

1. Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo pretorio", per le pubblicazioni degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità e la facilità di lettura.

3. Il segretario cura l'affissione degli atti di cui al primo comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 4.

(Stemma e gonfalone)

1. Emblema raffigurativo del Comune, quale segno distintivo, è lo stemma approvato dal Consiglio comunale.

2. Insegna del Comune nelle cerimonie ufficiali è il gonfalone raffigurato graficamente da uno scudo bordato in giallo con dentro campo in azzurro ove compaiono mani incrociate, sormontato da una corona merlata ed il tutto su fondo rosso.

Nell'uso del Gonfalone si osservano le norme del D.P.C.M. 3 giugno 1986.

3. Il Consiglio comunale determina, con proprio atto di indirizzo assunto su parere favorevole di almeno i tre quinti dei consiglieri assegnati, i criteri di esibizione del gonfalone al di fuori delle cerimonie ufficiali, fermo restando che detta insegna deve essere accompagnata dal Sindaco o da un Assessore e scortata dal vigile urbano.

4. L'uso e la riproduzione dei simboli dello stemma e del gonfalone, per fini non istituzionali, sono vietati.

**Art. 5.
(Finalità)**

1. Tutte le capacità operative e le risorse del Comune sono a disposizione della collettività comunale per fronteggiare le sue esigenze ordinarie e straordinarie nell'ambito delle funzioni affidate all'Ente dall'art. 9 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. L'azione amministrativa del Comune è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri della economicità di gestione, della efficienza ed efficacia dell'azione, persegue obiettivi di trasparenza e semplificazione, è retta dai principi della responsabilità.

**Art. 6.
(Linee di sviluppo)**

1. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura e coordina gli interessi.
2. Promuove lo sviluppo economico-sociale offrendo ai giovani idonee opportunità di sviluppo delle proprie capacità lavorative.
3. Promuove lo sviluppo culturale-civile, sulla scorta delle tradizioni storiche e culturali.
4. Tutela i lavori sociali di cui la comunità è espressione, con particolare riferimento alla affermazione dei valori umani e dei valori della famiglia.
5. Favorisce ed incentiva il volontariato garantendo un accesso privilegiato alle associazioni operanti in tale settore nei servizi sociali.
6. Promuove le condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini e per soddisfare i bisogni collettivi.
7. Persegue il raggiungimento di un assetto equilibrato del proprio territorio, garantendo l'integrità e la corretta utilizzazione anche attraverso il patrimonio comunale.
8. Si adopera per il miglioramento della qualità dell'ambiente e delle condizioni di vita.

**Art. 7.
(Funzioni del Comune)**

1. Il Comune è titolare di funzioni proprie.
2. Il Comune esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione; concorre alla determinazione dei programmi dello Stato e della Regione e, provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
3. Il Comune coordina la propria azione con quella di altri enti locali al fine di ottimizzare le proprie risorse, ridurre le spese; può accorpate la gestione dei servizi di bacino ultra comunale.

**Art. 8.
(Funzioni del Comune nel settore sanità)**

1. Il Comune esercita funzioni sanitarie demandate gli dalla legge istitutiva del servizio sanitario nazionale e, che, comunque, non siano di competenza dello Stato e della Regione.
2. Nello svolgimento dell'attività sanitaria, il Sindaco, quale autorità sanitaria locale, assume i provvedimenti necessari per assicurare lo stato di benessere fisico e psichico dei cittadini, compatibilmente alle risorse e possibilità finanziarie dell'Ente.
3. Al fine di cui al precedente comma, il Sindaco prende accordi con altri Comuni, con la Provincia e con la Regione, nonché con le Unità sanitarie locali, anche per garantire

l'assistenza medica, ostetrica e farmaceutica.

Art. 9.

(Funzioni del Comune nel settore dell'assistenza e della beneficenza)

1. Il Comune, compatibilmente alle risorse e possibilità finanziarie dell'Ente, svolge tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed all'erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza di cui agli artt. 22 e 23 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

2. Il Sindaco o l'Assessore da lui delegato si avvale, nell'esercizio delle predette attività, dell'opera degli assistenti sociali e di eventuali associazioni di volontariato.

Art. 10.

(Funzioni del Comune nel settore dell'assistenza scolastica)

1. Il Comune svolge le funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica concernenti le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare, mediante erogazione e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, l'assolvimento dell'obbligo scolastico, nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.

2. L'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma deve svolgersi secondo le modalità previste dalla legge regionale e compatibilmente alle risorse e possibilità finanziarie dell'Ente.

Art. 11.

(Funzioni del Comune nel settore dello sviluppo)

1. Il Comune svolge funzioni amministrative nelle seguenti materie attinenti allo sviluppo economico della sua popolazione:

- a) fiere e mercati (art. 54 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);
- b) turismo ed industria alberghiera (art. 60 del detto D.P.R. 616);
- c) agricoltura e foreste (art. 78 del detto D.P.R. 616).

2. Il Comune svolge altresì funzioni amministrative attinenti alle iniziative pubbliche e private; valorizza le risorse della comunità locale promuovendone lo sviluppo economico e sociale anche attraverso forme di associazionismo economico e di cooperazione.

Art. 12.

(Funzioni del Comune nell'ambito dei principi della Carta Europea)

1. Il Comune opera per favorire i processi di integrazione politico-istituzionale nella Comunità Europea, anche attraverso forme di cooperazione, di scambi e di gemellaggi con enti territoriali di altri paesi, nei modi stabiliti dal regolamento.

2. Favorisce ogni iniziativa volta a promuovere la reciproca conoscenza dei popoli ed il rapporto tra le diverse culture.

3. Concorre, in collaborazione con enti ed associazioni, a mantenere vivi i rapporti con i lavoratori emigrati all'estero e favorisce l'integrazione dell'immigrato con la popolazione locale.

Art. 13.

(Funzioni in materia di tutela dell'ambiente)

1. Il Comune, sentite anche le associazioni locali, svolge le funzioni amministrative concernenti il controllo, la vigilanza e la tutela, relativamente a:

- a) inquinamento atmosferico ed acustico;
- b) inquinamento del suolo e del sottosuolo;
- c) ampliamento, mantenimento e conservazione del patrimonio immobiliare, artistico, culturale e delle attrezzature sportive;
- d) conservazione e tutela del patrimonio paesaggistico;
- e) igiene dell'ambiente;
- f) viabilità e parcheggi.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi si osservano le norme statali e regionali vigenti.

Art. 14.**(Compiti del Comune)**

1. Il Comune gestisce servizi propri ai sensi del presente Statuto.
2. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale del governo.
3. Il Comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli vengono affidate dalla legge, secondo la quale saranno regolati i relativi rapporti finanziari per assicurare le risorse necessarie.
4. Il Comune si impegna:
 - a) ad esercitare le funzioni amministrative che gli vengono delegate dalla Regione a condizione che le spese sostenute siano a totale carico della Regione nell'ambito degli stanziamenti concordati all'atto della delega. A tal fine il Comune riconosce alla Regione poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo;
 - b) a consentire alla Regione di avvalersi degli uffici comunali, secondo i principi di cui alla precedente lettera a).

TITOLO II**ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE****ORGANI ISTITUZIONALI****Art. 15.****(Organi)**

1. Gli organi di governo del Comune sono il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco, con i compiti e le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

CONSIGLIO COMUNALE**Art. 16.****(Consiglio comunale)**

1. Il Consiglio comunale è l'organo collegiale che rappresenta tutta la comunità e che compie la scelta politico -amministrativa per il raggiungimento dei fini del Comune anche mediante approvazioni di direttive generali e programmi per progetti.

Art. 17.**(Elezioni e composizione)**

1. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità ed alla decadenza dei Consiglieri sono stabilite dalla legge.

Art. 18.**(Durata in carica)**

1. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.
2. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 19.**(Consiglieri comunali)**

1. Consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
- [3. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro soggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma della legge 23 aprile 1981, n. 154 e dichiarare la in eleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alla sostituzione.]¹
4. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è

¹ Comma successivamente abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 2/1994.

detta esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.]²

5. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge. Essi si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento per il funzionamento del Consiglio.

6. I Consiglieri hanno il diritto al diretto accesso agli atti dell'amministrazione comunale, sotto la loro responsabilità, ai fini di acquisire informazioni utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

7. L'esercizio del diritto di cui al comma precedente è disciplinato da apposito regolamento, il quale deve pure prevedere le modalità di esercizio del predetto diritto affinché non si arrechino ostacoli al buon funzionamento degli uffici, né al lavoro dell'amministrazione comunale.

8. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni, osservando le procedure stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

9. Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.

10. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale al Consiglieri, agli Amministratori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penali, in ogni stato o grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l'Ente.

Art. 20.

(Competenze del Consiglio comunale)

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Le competenze del Consiglio sono determinate dalla legge.

3. Il Consiglio esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

4. Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali determinati dalla legge non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

5. Ogni proposta di deliberazione al Consiglio deve essere corredata dal parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio Interessato e del responsabile di ragioneria, nonché del Segretario comunale sotto il profilo di legittimità. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

6. Il Consiglio definisce gli indirizzi per la nomina la revoca e la designazione dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti presso gli enti non strumentali del Comune nei casi previsti dalla legge. Ove sia prevista la rappresentanza delle minoranze, le votazioni per la nomina dei rappresentanti dovranno svolgersi con un procedimento di doppia votazione separata, in modo da assicurare che gli eletti a rappresentare la minoranza siano espressione della minoranza stessa.³

7. Il Consiglio nomina altresì le commissioni in cui è rappresentata la minoranza.

8. Il Consiglio formula gli indirizzi di carattere generale, idonei a consentire l'efficace svolgimento della funzione di coordinamento dei servizi al fine di armonizzare il tutto alle esigenze complessive e generali degli utenti.

² Comma successivamente abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 2/1994.

³ Comma così sostituito con delibera del Consiglio Comunale n. 2/1994. Il precedente era del seguente tenore letterale: *“Il Consiglio nomina, designa e revoca i propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni anche per quelli operanti nell'ambito del Comune, ovvero da esso dipendenti o controllati. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla elezione della Giunta, o entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di mancata deliberazione provvede il Sindaco nei modi e termini di cui all'art. 36 - comma quinto della legge 8 giugno 1990, n. 142”*.

Art. 21.**(Esercizio della potestà regolamentare)**

1. Il Consiglio comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta nel rispetto della legge e del presente Statuto, regolamenti proposti dalla Giunta per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

2. I regolamenti sono votati articolo per articolo e quindi nel loro insieme.

3. I regolamenti, divenuti esecutivi ai sensi dell'art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono pubblicati all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione.

4. Copia dei regolamenti comunali in materia di polizia urbana e rurale e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che siano divenuti esecutivi, è trasmessa al Commissario del Governo per il tramite del Presidente della Giunta regionale.

Art. 22.**(Commissioni comunali)**

1. Il Consiglio, all'inizio di ogni tornata amministrativa, può decidere circa la istituzione o meno delle commissioni consultive permanenti, composte in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando la presenza in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. Il Sindaco e gli Assessori possono partecipare ai lavori delle commissioni, senza diritto di voto.

3. Le eventuali commissioni esaminano preventivamente le più importanti questioni di competenza del Consiglio comunale ed esprimono su di esse il proprio parere che può essere trascritto in eventuale deliberazione; concorrono nei modi stabiliti dal regolamento allo svolgimento dell'attività amministrativa del Consiglio.

4. Le commissioni hanno facoltà di richiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e di membri della Giunta.

5. Il Consiglio, in ogni momento della tornata amministrativa, con le modalità di cui ai commi precedenti, può istituire commissioni ad acta o speciali per esperire indagini conoscitive ed in generale per esaminare e riferire al Consiglio argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune, sia per l'esame di questioni ordinarie che straordinarie, con previsione di scioglimento automatico delle stesse alla presentazione della relazione conclusiva.

6. Le modalità di voto, le norme di composizione e di funzionamento delle eventuali commissioni permanenti, ad acta o speciali sono stabilite dal regolamento.

Art. 23. 4**(Regolamento per il funzionamento del Consiglio)**

1. Entro sei mesi dall'ultimazione della pubblicazione del presente Statuto è approvato il regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la convocazione del Consiglio spetta al Sindaco od a colui che legalmente lo sostituisce;

b) per la validità della seduta del Consiglio comunale è necessaria in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati. In seconda convocazione, è sufficiente la presenza di almeno quattro consiglieri.

Art. 24.**(Sessioni del Consiglio)**

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie sono quelle nelle quali è posto in discussione il bilancio di previsione

⁴ Il presente articolo è stato così modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 2/1994. Il precedente articolo era così formulato: "Entro 6 mesi dall'ultimazione della pubblicazione del presente Statuto è approvato il regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la convocazione del Consiglio spetta al Sindaco od a colui che legalmente lo sostituisce;

b) per la validità della seduta del Consiglio comunale è necessaria in prima convocazione, la presenza di almeno otto consiglieri. In seconda convocazione, è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei membri assegnati. È comunque necessaria la presenza della metà più uno dei consiglieri assegnati per l'approvazione delle deliberazioni di cui ai punti a) ,b), c), d),e), f), g) e dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142."

ed il conto consuntivo.

3. Le sessioni straordinarie hanno luogo per determinazione del Sindaco, o per deliberazione della Giunta o per richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune.

4. La riunione in sessione straordinaria deve aver luogo entro venti giorni dalla deliberazione o dalla presentazione della richiesta di cui al comma precedente.

Art. 25.

(Convocazione del Consiglio)

1. Il Sindaco convoca i Consiglieri con avviso scritto da consegnare a domicilio.

2. I Consiglieri comunali sono tenuti ad eleggere il proprio domicilio nell'ambito del territorio comunale.

[3. La convocazione del Consiglio per l'elezione del Sindaco e della Giunta è disposta dal Consigliere anziano.]⁵

4. La prima seduta del Consiglio deve essere tenuta entro dieci giorni dalla proclamazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto qualora lo richieda un quinto dei consiglieri⁶.

Art. 26.

(Intervento dei Consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni)

1. Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune e a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il presente Statuto o il regolamento prevedono una diversa maggioranza.

2. Quando la prima convocazione sia andata deserta non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente comma, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro⁷ dei Consiglieri assegnati.

3. I Consiglieri che non intervengono senza giustificato motivo, in tre sedute ordinarie consecutive, sono dichiarati decaduti.

Art. 27.

(Astensione dei Consiglieri)

1. Le astensioni sono chiamate e dichiarate all'inizio delle votazioni. Nelle votazioni palesi gli astenuti sono computati fra i presenti ma non fra i votanti.

2. I Consiglieri debbono astenersi dal prender parte alle votazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune e verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quanto si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti e affini sino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.

3. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune o degli enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.

Art. 28.

(Pubblicità delle sedute)

1. Le sedute del Consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 29.

(Presidenza delle sedute consiliari)

1. Chi presiede l'adunanza del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.

2. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.

3. Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disturbo o disordine.

[4. Le adunanze per l'elezione del Sindaco e della Giunta sono presiedute dal Consigliere anziano.]⁸

⁵ Comma successivamente abrogato con Delibera del Consiglio Comunale n. 2/1994.

⁶ Comma così sostituito dalla delibera del Consiglio Comunale n. 2/1994. Il precedente era così formulato: "La prima convocazione è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza"

⁷ Parola così sostituita dalla delibera di Consiglio Comunale n. 2/1994, che sostituisce "un quarto" nella precedente versione

⁸ Comma successivamente abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 2/1994

Art. 30.**(Votazioni e funzionamento del Consiglio)**

1. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida (quorum strutturale) e con la maggioranza dei votanti (quorum funzionale).
2. Le votazioni sono palesi; le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.
3. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

[4. Per le nomine e le designazioni di cui all'art. 32 lettera n) della legge 8 giugno 1990, n. 142, si applica, in deroga al disposto del precedente comma 1, Il principio della maggioranza relativa e, ove ricorra, con voto limitato. In rappresentanza della minoranza, nel numero ad essa spettante, sono proclamati eletti e designati dalla minoranza stessa, coloro che nella votazione di cui al precedente comma hanno riportato maggiori voti.]⁹

Art. 31.**(Verbalizzazione)**

1. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio, ne redige il verbale che sottoscrive insieme con il Sindaco o chi presiede l'adunanza.
2. Quando il Segretario comunale non possa essere presente, il Consiglio comunale, previa espressa motivazione, può scegliere uno dei suoi membri a farne le funzioni.
3. Il processo verbale indica i punti principali della discussione e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
4. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.
5. Il regolamento stabilisce:
 - a) le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettificazioni eventualmente richieste dai Consiglieri;
 - b) le modalità secondo cui il processo può darsi per letto.

Art. 32.**(Pubblicazione delle deliberazioni)**

1. Le deliberazioni del Consiglio comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni del Consiglio diventano esecutive e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 33.**(Elezioni del Sindaco e della Giunta)**

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un ViceSindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di Governo. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.¹⁰
3. Non può procedersi alle votazioni per l'elezione del Sindaco e della Giunta se non siano stati prima convalidati tanti Consiglieri quanti ne sono assegnati al Comune.

⁹ Comma successivamente abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 2/1994

¹⁰ Comma così sostituito con delibera del Consiglio Comunale n. 2/1994. Il precedente era del seguente tenore letterale: “*Il Sindaco e la Giunta sono eletti dal Consiglio nel suo seno nella prima adunanza, subito dopo la convalida degli eletti, secondo le modalità fissate dall'art. 34 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dal presente Statuto*”

[3. L'elezione deve avvenire a scrutinio palese, nel termine perentorio di sessanta giorni di cui al comma 2 dell'art. 34 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e con l'osservanza delle norme previste dal medesimo articolo.

4. L'elezione ha luogo sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune contenente la lista dei candidati alle cariche di Sindaco e di Assessore, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Sindaco.

5. Il documento programmatico e la lista dei candidati alla carica di Sindaco e di Assessore sono depositati

congiuntamente, a disposizione dei Consiglieri, presso il Segretario comunale che ne rilascia ricevuta, almeno quarantotto ore prima di quella fissata per l'inizio dell'adunanza.

6. Il requisito della firma di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati è riscontrabile al momento del deposito.

7. Ove il documento programmatico non sia stato depositato almeno quarantotto ore prima della seduta indetta per l'elezione del Sindaco e della Giunta, la maggioranza dei Consiglieri presenti può chiedere il differimento della deliberazione al giorno seguente.

8. Nel documento programmatico, il cui contenuto è di libera scelta dei presentatori, questi potranno anche

indicare i criteri di fattibilità del programma in relazione alle risorse finanziarie dell'Ente.]¹¹

LA GIUNTA MUNICIPALE

Art. 34.

(La Giunta comunale)

1. La Giunta comunale è l'organo esecutivo del Comune ed esercita le funzioni conferitele dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali, dal presente Statuto e dai regolamenti comunali.

Art. 35.

(composizione e presidenza)

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da due¹² Assessori.

2. Non possono contemporaneamente fare parte della Giunta comunale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottati ed adottanti.

3. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il Vicesindaco¹³.

¹¹ Commi successivamente abrogati con delibera del Consiglio Comunale n. 2/1994.

¹² Parola così sostituita dalla delibera di Consiglio Comunale n. 2/1994, che sostituisce “*quattro*” nella precedente versione

¹³ Parola così sostituita dalla delibera di Consiglio Comunale n. 2/1994, che sostituisce “*l'Assessore delegato o l'Assessore anziano*” nella precedente versione

Art.36
(Assessori extraconsiliari)

1. Possono essere eletti assessori anche cittadini aventi i requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere, scelti fra cittadini di specifica preparazione ed esperienza, purché non siano stati candidati nell'ultima consultazione popolare amministrativa.

2. La presenza degli Assessori di cui al primo comma non modifica il numero degli Assessori componenti la Giunta, di cui al comma 1 dell'articolo precedente.

3. Il numero degli Assessori extraconsiliari non può eccedere la metà degli Assessori da cui la Giunta è composta.

[4. Il Consiglio comunale procede all'accertamento delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli Assessori extraconsiliari subito dopo l'elezione del Sindaco e della Giunta.

5. Qualora si rilevino cause ostative, alla revoca dell'Assessore e alla nomina del sostituto provvede il Consiglio comunale nella stessa seduta, su proposta del Sindaco.]¹⁴

6. Gli Assessori extraconsiliari sono equiparati a tutti gli effetti agli Assessori di estrazione consiliare; partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto al voto.

[Art. 37.
(Elezioni della Giunta)

1. L'elezione della Giunta avviene, contestualmente con quella del Sindaco, nei modi e termini indicati dalla legge e dal presente Statuto.

2. La legge prevede le cause di incompatibilità ad Assessore comunale.]¹⁵

Art. 38.
(Anzianità degli Assessori)

1. E' consigliere anziano colui che ha la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 72, comma 4, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 7, c. 7, della legge n. 81/93.¹⁶

[2. Qualora la dichiarazione di cui al precedente comma non sia stata fatta, Assessore anziano è il più anziano di età dei candidati purché di estrazione consiliare.

3. All' Assessore anziano, in mancanza dell' Assessore delegato o in sua assenza, spetta surrogare il Sindaco assente o impedito, sia quale capo dell'amministrazione comunale che quale Ufficiale del governo, con la qualifica di Vice sindaco.

4. Gli altri nominativi hanno la funzione di sostituti del Sindaco in assenza di questi e dell' Assessore anziano, secondo l'ordine di elencazione, sempre che siano di estrazione consiliare.]¹⁷

Art. 39.
(Durata in carica della Giunta)

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal ViceSindaco.¹⁸

[2. Le dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli Assessori comportano la decadenza della Giunta con effetto dalla elezione della nuova].¹⁹

3. Il voto contrario del Consiglio, su una proposta della Giunta non comporta le dimissioni della stessa.

¹⁴ Commi successivamente abrogati con delibera del Consiglio Comunale n. 2/1994.

¹⁵ Articolo successivamente abrogato con delibera del Consiglio Comunale n. 2/1994.

¹⁶ Comma così sostituito con delibera del Consiglio Comunale n. 2/1994. Il precedente era del seguente tenore letterale: “*I nominativi dei candidati alla carica di Assessore possono essere disposti nella lista degli eligendi di cui all'art. 33 nell'ordine di anzianità voluto dai presentatori della lista medesima, purché questi facciano di ciò espressa dichiarazione nel documento programmatico oppure nel corso del dibattito sul documento stesso. In questo caso Assessore anziano è il candidato che nella lista occupa il primo posto*”.

¹⁷ Commi successivamente abrogati con delibera del Consiglio Comunale n. 2/1994.

¹⁸ Comma così sostituito dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2/1994. Il precedente era del seguente tenore letterale: “*La Giunta rimane in carica fino all'insediamento della nuova Giunta e del nuovo Sindaco*”

¹⁹ Comma successivamente abrogato con delibera del Consiglio Comunale n. 2/1994.

Art. 40.**(Mozione di sfiducia [costruttiva]²⁰)**

1. [Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.
3. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. L'approvazione della mozione comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti].²¹
- [5. Il Sindaco e gli Assessori della Giunta uscente possono essere eletti come componenti della nuova Giunta.]²²

Art. 41.**(Cessazione di singoli componenti della Giunta)**

1. Gli Assessori singoli cessano dalla carica per:
 - a) morte;
 - b) dimissioni;
 - c) revoca;
 - d) decadenza.
2. Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate al Sindaco, il quale le iscrive all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio perché ne prenda atto.
3. La proposta scritta del Sindaco di revoca di un Assessore e della sua sostituzione non devono essere obbligatoriamente motivate.
4. Gli Assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge e quando, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive della Giunta comunale. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale d'ufficio decorsi almeno 10 giorni dalla notificazione a cura del Sindaco all'interessato della proposta di decadenza,
5. Resta salva l'applicazione dell'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154.
6. La decadenza è dichiarata dal Consiglio su proposta del Sindaco.
7. Alla sostituzione dei singoli Assessori dimissionari, revocati, decaduti o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede nella stessa seduta il Consiglio su proposta del Sindaco, a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 42.**(Funzionamento della Giunta)**

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori, secondo quanto disposto dall'articolo successivo.
2. [Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate al Sindaco.
3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
4. Gli Assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge e quando, senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive della Giunta Comunale].²³

²⁰ Parola abrogata con delibera di Consiglio Comunale n. 2/1994.

²¹ Commi così sostituiti con delibera di Consiglio Comunale n. 2/1994. I precedenti erano del seguente tenore letterale: "1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune. 2. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta; deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative, di un nuovo Sindaco e di una nuova Giunta in conformità a quanto previsto dall'art. 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142. 3. La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione. In caso di inosservanza dall'obbligo di convocazione del Consiglio, il Segretario comunale ne riferisce al Prefetto affinché provveda alla convocazione nei modi e termini stabiliti dall'art. 36, c. 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142. 4. L'approvazione della mozione comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto con la mozione stessa."

²² Comma successivamente abrogato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2/1994.

²³ Commi così sostituiti con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2/1994. I precedenti erano del seguente tenore letterale: "La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta. 3. Il Sindaco dirige e coordina

[5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche; i membri della Giunta ed i dipendenti ed i funzionari interessati sono tenuti ad osservare il necessario riserbo sulle discussioni e sulle decisioni adottate.

6. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale quello del Sindaco o di chi per lui presiede la seduta.]²⁴

7. [Alla sostituzione dei singoli assessori dimissionari, revocati, decaduti o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco dandone comunicazione al Consiglio].²⁵

8. Il Segretario comunale o, in sua assenza, il vicesegretario partecipa alle riunioni della Giunta, redige il verbale dell'adunanza che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi, per lui, presiede la seduta, e dal Segretario stesso, cura la pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio.

9. La Giunta adotta un proprio regolamento interno.

Art. 43.

(Competenze della Giunta)

1. [La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. La Giunta in generale:

- a) compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dal presente statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario o dei funzionari dirigenti;
- b) collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio;
- c) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività;
- d) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio]²⁶.

2. Nell'esercizio dell'attività propositiva, spetta in particolare alla Giunta:

a) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;

b) predisporre, in collaborazione con le eventuali commissioni consiliari, i programmi, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe, gli appalti e le concessioni;

c) proporre i regolamenti da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio;

d) proporre al Consiglio:

- le convenzioni con altri Comuni e con la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

- l'assunzione di pubblici servizi e la forma della loro gestione;

- l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

- la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

- gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate.

3. Nell'esercizio dell'attività esecutiva spetta alla Giunta:

a) adottare tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;

b) concludere, esplicitandone i dettagli, i contratti deliberati in via di massima dal Consiglio.

4. Compete inoltre alla Giunta:

a) deliberare le variazioni di bilancio consistenti in prelevamenti dal fondo di riserva ordinario per le spese imprevedute e disporre l'utilizzazione delle somme prelevate.

5. Si possono prevedere deleghe ad uno o più assessori per determinate materie di competenza della Giunta.

l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa. 4. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti".

²⁴ Commi successivamente abrogati con delibera del Consiglio Comunale n. 2/1994.

²⁵ Comma così sostituito con delibera del Consiglio Comunale n. 2/1994. Il precedente era del seguente tenore letterale: "Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve essere corredata del parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché del Segretario comunale sotto il profilo di legittimità. I pareri sono inseriti nella deliberazione"

²⁶ Comma così sostituito con delibera del Consiglio comunale n. 2/1994. Il precedente era del seguente tenore letterale: "In generale la Giunta: a) compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dal presente Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario o dei funzionari dirigenti; b) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e ne attua gli indirizzi generali; c) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio."

6. Compete inoltre alla Giunta:

- a) la materia delle liti attive e passive, delle rinunce e delle transazioni;
- b) i progetti relativi a singole opere pubbliche compresi nei programmi approvati dal Consiglio;
- c) le spese relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, quando non di competenza del Consiglio;
- d) i contributi, le indennità, i compensi, i rimborsi, le esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi;
- e) i provvedimenti riguardanti le assunzioni, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale, ferme restando le competenze riservate al Consiglio comunale o attribuite al Segretario comunale;
- f) la vigilanza sugli enti, aziende e istituzioni dipendenti o controllati dal Comune;
- g) la Giunta, in sede di adozione di una deliberazione ha facoltà di disporre la sottoposizione all'esame dell'organo di controllo ai sensi dell'articolo 45, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art.44.

(Deliberazioni d'urgenza della Giunta)

1. La Giunta può, in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità, prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.
2. L'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.
3. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
4. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Art. 45.

(Pubblicazione delle deliberazioni di Giunta)

1. Tutte le delibere della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni della Giunta municipale diventano esecutive e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

IL SINDACO

Art. 46.

(Sindaco organo istituzionale)

1. Il Sindaco è capo dell'amministrazione ed Ufficiale di governo.
2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

Art. 47.

(Competenze del Sindaco quale capo dell'amministrazione comunale)

1. Il Sindaco quale capo della amministrazione comunale, sovrintende all'andamento generale dell'ente. Provvede a dare impulso e coordinare l'attività della Giunta mantenendone l'unità di indirizzo politico-amministrativo e assicurando la rispondenza agli atti di indirizzo del Consiglio. Rappresenta il Comune ad ogni effetto di legge.
2. Il Sindaco provvede a:
 - a) convocare e presiedere il Consiglio e la Giunta, eseguire le rispettive deliberazioni, tutelare le prerogative dei Consiglieri e garantire l'esercizio delle loro funzioni;
 - b) esercitare le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintendere all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
 - c) sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici, impartire le direttive al Segretario comunale ed ai responsabili dei servizi, con particolare riferimento all'adozione di

criteri organizzativi che assicurino la individuazione delle responsabilità e l'efficienza degli uffici e dei servizi. In caso di inerzia e di comportamenti difformi dalle deliberazioni degli organi comunali il Sindaco attiva i dovuti procedimenti;

d) rappresentare il Comune nell'assemblea dei consorzi comunali e provinciali per la gestione associata di uno o più servizi. Egli può nominare per detta incombenza un proprio delegato, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva e presentando contestualmente il curriculum del delegato. Nelle stesse forme può revocare la delega nominando contestualmente il nuovo delegato;

e) promuovere la conclusione di accordi di programma e svolgere gli altri compiti connessi di cui all'art. 59;

f) [comunicare al Consiglio la sostituzione di singoli componenti la Giunta cessati dalla carica nei casi di cui all'art. 41, comma 1, del presente statuto;]²⁷

g) vietare l'esibizione degli atti dell'amministrazione comunale nei casi espressamente previsti;

h) esercitare le azioni possessorie e cautelari nell'interesse del Comune;

i) indicare le conferenze dei servizi, quando non abbia disposto delega;

l) erogare le sanzioni disciplinari più gravi della censura, su decisione della commissione di disciplina;

m) sospendere, nei casi di urgenza, i dipendenti comunali;

n) [stipulare i contratti deliberati dal Consiglio e dalla Giunta]²⁸;

o) sostituire il Segretario comunale per gli adempimenti a questo spettanti in vece del dirigente quando occorra stipulare atti innanzi al medesimo Segretario comunale in funzione di soggetto rogante;

p) [nominare, designare e revocare, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il Comitato Regionale di Controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 48 della legge 142/1990;

q) nominare i responsabili degli uffici e dei servizi; attribuire e definire gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 51 della legge 142/90, dal presente Statuto, nonché dai regolamenti comunali]²⁹.

3. Il Sindaco emana ordinanze in conformità alle leggi e ai regolamenti. Nella materia di competenza comunale il Sindaco emana altresì ordinanze per misure eccezionali, relative a situazioni provvisorie di urgente necessità. Qualora siano stati previamente approvati piani o programmi per l'emergenza, l'ordinanza si attiene agli stessi, motivando le eventuali difformità.

4. Il Sindaco provvede inoltre, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

5. Il Sindaco o chi ne fa le veci, esercita le funzioni di Ufficiale del governo, nei casi previsti dalla legge.

6. Il Sindaco esercita altresì le funzioni lui demandate dalle leggi regionali.

7. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 5 e 6 il Sindaco si avvale degli uffici e dei servizi del Comune.

8. Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento dinanzi al Prefetto secondo la formula prevista dall'art. 11 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. Il Sindaco che ricusi di giurare nei termini prescritti o che non giuri entro il termine di un mese dalla comunicazione della elezione, salvo il caso di legittimo impedimento, si intende decaduto dall'ufficio.

Art. 48.

(Delegazioni del Sindaco)

1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, nomina un Assessore con la delega a sostituirlo

²⁷ Lettera così sostituita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2/1994. La precedente era del seguente tenore letterale: *“proporre al Consiglio, che delibera nella stessa seduta, la revoca, su sua iniziativa, di assessori o la sostituzione di singoli componenti la Giunta dimissionari, o cessati dall'Ufficio per altra causa;”*

²⁸ Lettera abrogata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2/1994.

²⁹ Lettere aggiunte con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2/1994.

in caso di assenza o impedimento.

2. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti discrezionali esterni di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate, sui quali sia documentato il parere favorevole di legittimità del responsabile del servizio competente.

3. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita ai dirigenti e responsabili del servizio.

4. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

5. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

6. Nell'esercizio delle attività delegate agli Assessori sono responsabili di fronte al Sindaco e secondo quanto disposto dalla legge.

7. Gli Assessori, cui sia stata conferita la delega, depositano la firma presso la Prefettura per eventuali legalizzazioni.

8. [Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigano, può delegare ad uno o più Consiglieri l'esercizio di funzioni amministrative di sua competenza aventi rilevanza interna inerenti a specifiche attività o servizi e lo comunica al Consiglio]³⁰.

[Art. 49.

(Surrogazione del Sindaco per le nomine)

1. Qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro il termine previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, o comunque entro 60 giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, il Sindaco, sentiti i capi gruppo consiliari, provvede, entro 15 giorni dalla scadenza del termine, alle nomine con suo atto, comunicato al Consiglio nella prima adunanza]³¹.

Art. 50.

(Potere di ordinanza del Sindaco)

1. Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali.

2. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa a norma degli artt. 106 e seguenti del T.U. 3 marzo 1934, n. 383 e della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Il Sindaco, quale Ufficiale di governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la incolumità dei cittadini.

4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 3 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.

Art. 51.

(Competenze del Sindaco quale Ufficiale di governo)

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di governo, sovrintende alle attività indicate nel primo comma dell'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed in particolare:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandategli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica di sanità e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

³⁰ Comma così sostituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2/1994. Il precedente era del seguente tenore letterale: *“Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigano, può delegare ad uno o più Consiglieri l'esercizio di funzioni amministrative di sua competenza inerenti a specifiche attività o servizi. Il Consiglio prende atto del provvedimento del Sindaco.”*

³¹ Articolo abrogato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2/1994.

DELLE DELIBERAZIONI

Art. 52

1. Ogni atto deliberativo del Consiglio e della Giunta deve riprodurre integralmente nel testo i pareri prescritti dall'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Nel caso di parere negativo, l'organo collegiale, se ritiene di deliberare in modo difforme, motiva l'atto.

2. [Non sono sottoponibili ai pareri, se non a quello del Segretario e del responsabile del servizio ove esista, gli atti relativi a:

- la mozione di sfiducia;
- gli atti di natura squisitamente politica, sempre che non comportino, per dichiarazione espressa, assunzione di impegni ed oneri, anche indirettamente]³².

Art. 53.

(Soggetti tenuti all'espressione dei pareri)

1. Sono tenuti all'espressione del parere di regolarità tecnica i responsabili dei servizi nelle cui competenze è compresa, totalmente o parzialmente, la materia o le materie oggetto della proposta.

2. Il responsabile del servizio di ragioneria esprime il parere di regolarità contabile il quale deriva da valutazioni:

- di capienza della disponibilità del capitolo specifico in ordine alla spesa prospettata, calcolata nella sua interezza, con conseguente annotazione di "preimpegno" nei registri contabili;
- della preesistenza di impegno di spesa regolarmente assunto nel caso trattasi di liquidazione di spesa;
- di conformità alle norme fiscali;
- di rispetto dei principi contabili e del regolamento locale di contabilità.

Art. 54.

(Responsabilità dei servizi)

1. Nel caso di mancanza o impedimento del dirigente del servizio provvede il soggetto che normalmente lo sostituisce purché ne sia investito con atto formale.

2. Ai fini dell'imputazione dell'obbligo di fornire i pareri di responsabilità tecnica e contabile, il responsabile del servizio è il soggetto che, dotato di licenza di scuola media superiore o equipollente ha, anche di fatto, la responsabilità e direzione di un servizio avente imputazione di competenze, anche disomogenee, se privo di articolazioni interne.

Art. 55.

(Conflitto di interessi nei pareri)

1. In osservanza dell'art. 279 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, articolo la cui vigenza è stata confermata dall'art. 64 lett. c) della legge fondamentale, il Segretario ed i responsabili dei servizi si astengono dal prendere parte, anche mediante l'espressione del parere, alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità proprie verso il Comune, le sue istituzioni e le sue aziende, o quando si tratti di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado o del coniuge o di conferire impieghi ai medesimi.

2. Non si realizza conflitto di interessi quando si tratta di deliberazioni meramente esecutive o quando si procede ad applicazione di norme che non consentono alcun potere discrezionale nemmeno di natura tecnica.

3. Nei casi di cui al primo comma, il parere è dato da colui che normalmente sostituisce il responsabile del servizio e, per il Segretario, dal Vice segretario.

4. Nel caso in cui quanto previsto dal comma precedente non sia realizzabile, si applica la norma di cui al secondo comma dell'articolo 53 della legge 142/1990.

³² Comma così sostituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2/1994. Il precedente era del seguente tenore letterale: *“Non sono sottoponibili ai pareri, se non a quello del Segretario e del responsabile del servizio ove esista, gli atti relativi a: -la convalida degli eletti; - l'elezione della Giunta; - le dimissioni o revoca dell' Assessore e contemporanea sua sostituzione; - la nomina e revoca degli amministratori delle istituzioni e delle aziende speciali; - la nomina e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti o aziende; - la mozione di sfiducia costruttiva; - gli atti di natura squisitamente politica, sempre che non comportino, per dichiarazione espressa, assunzione di impegni ed oneri, anche indirettamente”*.

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 56.

(Partecipazione dei cittadini)

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tal fine, con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni, alla formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

3. Ai fini di cui ai commi precedenti l'Amministrazione comunale favorisce:

a) il collegamento dei propri organi e, in particolare dei Consiglieri comunali con i comitati di frazione;

b) le assemblee e consultazioni delle frazioni sulle principali questioni di scelta;

c) l'iniziativa popolare su tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

5. L'istituto di partecipazione dei cittadini ed i rapporti fra le diverse forme associative ed il Comune sono disciplinati dall'apposito regolamento, il quale dispone tuttavia l'esclusione degli stessi istituti di partecipazione nella materia tributaria.

RIUNIONI, ASSEMBLEE E CONSULTAZIONI

Art. 57.

(Riunione assemblee)

1. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà ed autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive e ricreative.

2. L'indirizzo e la esecuzione di riunioni ed assemblee non possono comunque aver luogo in coincidenza con consultazioni elettorali e dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 58.

(Consultazioni)

1. Il Consiglio comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, delibera la consultazione dei cittadini, dei lavoratori, degli studenti, delle forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con consultazioni elettorali e dopo la indizione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio.

3. Le consultazioni, nelle forme previste dall'apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo alla adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche -soggettive.

4. I risultati delle consultazioni devono essere riportati negli atti consiliari.

5. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, quando questi le promuove, altrimenti sono posti a carico dei soggetti richiedenti (associazioni, organismi, ecc.).

INIZIATIVE POPOLARI

Art.59.

(Istanze, petizioni, proposte)

1. Gli elettori iscritti nel Comune possono rivolgere istanze e petizioni in forma scritta all'ufficio protocollo del Comune per quanto riguarda le materie di competenza consiliare con riferimento ai problemi di rilevanza per gli amministrati, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2. Le istanze, le petizioni e le proposte sono comunicate a cura dell'ufficio assegnatario al Segretario comunale che, periodicamente, provvede a redigere un elenco da trasmettere al Consiglio comunale affinché lo stesso Consiglio comunale ne verifichi la effettiva risposta.

3. Agli effetti dei precedenti commi le istanze devono essere sottoscritte da uno o più

cittadini residenti, le petizioni e le proposte da non meno di 50 elettori, e devono contenere l'indicazione del soggetto o dell'associazione cui inviare le comunicazioni, nel termine che il regolamento prevederà.

4. L'autenticazione delle firme avviene a norma delle disposizioni del regolamento sul referendum, previsto dal presente Statuto.

Art. 60.

(Forme di consultazione della popolazione, istanze, petizioni, proposte)

1. Il Comune organizza la consultazione dei cittadini anche in forme differenziate ed articolate. Le forme della consultazione devono garantire in ogni caso la libertà di espressione dei partecipanti. Gli organismi comunali possono promuovere forme di consultazione ogni volta che lo ritengano opportuno.

2. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al Comune istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi alle quali viene data risposta scritta nel termine di trenta giorni dal loro ricevimento. Il Sindaco, in considerazione della loro rilevanza, può inserire le questioni sollevate all'ordine del giorno della prima seduta utile del competente organo comunale convocata dopo la scadenza di detto termine. Il Sindaco è altresì tenuto ad inserire nel predetto ordine del giorno le questioni alle quali non sia stata data risposta scritta nel termine di trenta giorni.

3. Le forme associative possono chiedere informazioni al Sindaco e alla Giunta sui provvedimenti di loro interesse. Le richieste sono trasmesse al Sindaco che risponde nelle stesse forme previste per le interrogazioni.

Art. 61.

(Referendum consultivo)

1. Il Consiglio comunale, prima di procedere all'approvazione di provvedimenti di sua competenza, può deliberare l'indizione di referendum consultivi interessanti di norma tutto il corpo elettorale. Il Consiglio comunale delibera l'indizione di referendum consultivi quando ne faccia richiesta almeno un terzo degli elettori.

2. L'istituto del referendum verrà disciplinato da apposito regolamento.

Art.62.

(Operatività del referendum consultivo)

1. Nel caso in cui il referendum abbia avuto esito positivo, le decisioni del Consiglio comunale non possono discostarsi, nella sostanza, dall'indicazione consultiva.

2. Nel caso che il referendum abbia dato esito negativo, il Consiglio comunale adotta i provvedimenti che ritiene opportuni in considerazione anche della rilevanza della partecipazione alla consultazione e dello scarto realizzatosi nei contrapposti risultati complessivi.

Art. 63.

(Azione popolare)

1. Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

Art. 64.

(Pubblicità degli atti amministrativi)

1. Gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli interni, quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese, o possa impedire o gravemente ritardare l'azione amministrativa, o comunque possa danneggiare l'interesse comunale.

Art. 65.

(Diritto di accesso e di informazione dei cittadini)

1. Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei costi.

2. Il regolamento inoltre:

a) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;

b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque

li riguardino;

c) assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini alla attività amministrativa.

3. Il regolamento comunale esclude l'applicazione delle norme contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241, per i procedimenti tributari, per quelli diretti alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione.

TITOLO III DIFENSORE CIVICO

Art. 66.

(Istituzione)

1. Il Consiglio comunale con propria deliberazione, a maggioranza assoluta dei Consiglieri, istituisce compatibilmente con le disponibilità finanziarie del Comune l'ufficio del "difensore civico" quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale degli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Art. 67.

(Elezione del difensore civico)

1. Il difensore civico è eletto con deliberazione del Consiglio comunale a maggioranza dei Consiglieri assegnati.

2. La votazione avviene per schede segrete.

3. Il difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere comunale ed essere scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.

4. Non possono essere nominati alla carica di difensore civico coloro che non abbiano acquisito documentata esperienza di governo o di dirigenza nella pubblica amministrazione per almeno 5 anni.

5. L'incarico di difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica.

6. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro 20 giorni dalla contestazione.

7. Il titolare dell'ufficio di difensore civico ha l'obbligo di fissare la dimora nel Comune.

Art. 68.

(Durata in carica e revoca del difensore civico)

1. Il difensore civico dura in carica quanto il Consiglio comunale che lo ha eletto e non può essere confermato che una sola volta con le stesse modalità della prima elezione.

2. I poteri del difensore civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore.

3. Il difensore civico può essere revocato, con deliberazione del Consiglio comunale da adottarsi a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni.

Art. 69.

(Funzioni)

1. A richiesta di chiunque vi abbia interesse, il difensore civico interviene presso l'Amministrazione comunale, presso gli enti e le aziende da essa dipendenti per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati.

2. Nello svolgimento della sua azione il difensore civico rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando in relazione alle questioni sottoposte al suo esame anche la rispondenza alle norme di buona amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate.

Art. 70.

(Modalità d'intervento)

1. Le persone che abbiano in corso una pratica o abbiano interesse ad un procedimento amministrativo in corso presso l'amministrazione del Comune o gli enti ed aziende da esso dipendenti, hanno diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica o del procedimento; trascorsi 60 giorni senza che abbiano ricevuto risposta o qualora ne abbiano

ricevuta una insoddisfacente, possono chiedere l'intervento del difensore civico.

2. Il difensore civico può convocare direttamente i funzionari cui spetta la responsabilità dell'affare in esame, dandone avviso al responsabile del servizio o ufficio da cui dipendono e, con essi può procedere all'esame della pratica o del procedimento.

3. In occasione di tale esame il difensore civico stabilisce, tenuto conto delle esigenze di servizio, il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento dandone immediatamente notizia alla persona interessata e, per conoscenza, al Sindaco ed al Segretario comunale.

4. Il difensore civico ha diritto di ottenere dall'amministrazione comunale e dagli enti ed aziende di cui al comma 1 copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate e deve denunciare al Sindaco i funzionari che impediscono o ritardano l'espletamento delle sue funzioni.

5. Il difensore civico deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia investita l'autorità giudiziaria penale.

Art. 71.

(Relazione al Consiglio comunale)

1. Il difensore civico invia al Consiglio comunale, ogni 6 mesi la relazione sull'attività svolta, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi e irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.

2. Il Consiglio comunale, esaminata la relazione, adotta le determinazioni di sua competenza che ritenga opportune.

Art. 72.

(Mezzi del difensore civico)

1. Il Consiglio comunale stabilisce, con propria deliberazione, sentito il difensore civico, la sede, la dotazione organica ed i criteri di collaborazione del personale.

2. L'arredamento, i mobili e le attrezzature sono assegnati al difensore civico, che ne diviene consegnatario.

3. Nel bilancio comunale appositi capitoli di spesa prevedono gli stanziamenti necessari per il funzionamento dell'ufficio del difensore civico.

Art. 73.

(Trattamento economico)

1. Al difensore civico spettano l'indennità di funzione, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di trasporto nella misura stabilita dalla legislazione vigente per gli Assessori comunali, in caso di svolgimento dell'attività.

TITOLO IV

GESTIONE DEI BISOGNI PUBBLICI COLLABORAZIONE TRA ENTI

Art. 74.

(Programmazione)

1. Il Comune assume la programmazione con metodo della propria azione nella gestione dei bisogni pubblici, nella quale si realizza il concorso dei soggetti pubblici e privati della comunità.

2. Il Comune partecipa alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della regione, formula, ai fini della programmazione predetta, proposte che saranno raccolte e coordinate dalla Provincia.

3. Il Comune nello svolgimento dell'attività programmatica di sua competenza si attiene agli indirizzi generali dell'assetto del territorio.

4. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento è accertata dalla Provincia.

Art. 75.

(Collaborazione fra Comuni e Province)

1. Il Comune nell'esercizio delle sue competenze, si conforma ai sensi della norma contenuta al sesto comma dell'art. 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ai piani territoriali di coordinamento della Provincia e tiene conto dei suoi programmi di realizzazione ed esecuzione di opere pubbliche.

2. Il Consiglio comunale, in sede di formazione dei programmi dell'ente, individua, per gli effetti delle norme contenute nel secondo comma dell'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le proposte da avanzare alla Provincia ai fini della programmazione economica,

territoriale ed ambientali e della regione ed indica alla Provincia le opere di rilevante interesse provinciale, nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico nonché sociale, culturale e sportivo che ritiene debbano essere realizzate. '

3. Il Comune può avvalersi dell'assistenza tecnicoamministrativa della Provincia da disciplinare mediante convenzione senza oneri per il Comune.

Art. 76.

(Collaborazione fra enti locali)

1. Il Comune ricerca e promuove ogni forma di collaborazione con la Comunità montana, con i Comuni contermini nonché con le Comunanze agrarie e/o Amministrazioni separate per i beni ed usi civici esistenti nell'ambito del territorio comunale.

Art. 77.

(Forme di collaborazione)

1. Sono utilizzate, a seconda della necessità e convenienza in relazione al bisogno pubblico da soddisfare, le forme previste dagli artt. 24 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, con l'osservanza per le convenzioni, anche delle disposizioni contenute nell'art. 11, comma secondo e quinto della legge 7 agosto 1990, n. 241, come indicato dall'art. 15 di questa stessa legge.

Art. 78.

(Consorzi)

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di Consorzi con altri Comuni e Province per la gestione associata di uno o più servizi mediante apposita convenzione.

2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei comparti, la relativa convenzione unitamente allo statuto del Consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del Consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del Consorzio stesso.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del Consorzio.

Art. 79.

(Obbligo di riferire al Consiglio)

1. È norma generale che il rappresentante del Comune negli organi di governo di altri enti pubblici o privati riferisce almeno annualmente al Consiglio comunale sull'attività svolta dall'ente e sul permanere della convenienza di tale modo di gestione.

2. La relazione annuale è presentata al Sindaco per la successiva discussione al Consiglio entro un mese dalla approvazione del conto consuntivo annuale dell'ente partecipato.

Art. 80.

(Unione dei Comuni)

1. Il Comune può costituire una unione con altri Comuni contermini per l'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi.

2. L'atto costitutivo ed il regolamento della unione sono approvati con unica deliberazione consiliare, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. Il Consiglio, la Giunta ed il presidente dell'unione sono eletti secondo le norme di legge relative ai Comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'unione.

4. Il regolamento dell'unione:

a) può prevedere che il Consiglio dell'unione stessa sia espressione dei Comuni partecipanti e ne disciplina le forme;

b) contiene l'indicazione degli organi e dei servizi da unificare, nonché le norme relative alle finanze dell'unione ed ai rapporti finanziari con i Comuni.

Art. 81.

(Rapporti con la Comunità montana)

1. Il Comune può delegare alla Comunità montana l'esercizio di sue funzioni affinché siano svolte in modo associato.

2. La relativa convenzione deve prevedere il potere di indirizzo del Comune in ordine all'esercizio della funzione delegata nel proprio territorio e i modi e i tempi periodici di riscontro dell'attività relativa e le facoltà di ritirare la delega con preavviso di almeno tre mesi.

Art. 82.**(Accordi di programma)**

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera e sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo consiste nel consenso unanime delle amministrazioni interessate.

3. L'accordo non può essere sottoscritto dal Sindaco se non previa delibera della Giunta municipale qualora l'opera o l'attività siano state previste in atti fondamentali del Consiglio.

4. Comunque quando l'accordo comporti variazioni di strumenti urbanistici, il suo schema deve essere sottoposto in via d'urgenza al Consiglio comunale affinché autorizzi il Sindaco alla firma. Soltanto in caso di estrema e motivata urgenza il Sindaco potrà procedere di iniziativa salva la ratifica di cui al quinto comma dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

SERVIZI PUBBLICI LOCALI**Art. 83.****(Qualificazione e caratteristiche)**

1. Servizi pubblici locali sono quelli che hanno per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali della collettività comunale ed a promuovere lo sviluppo economico e civile.

2. La loro gestione è caratterizzata da efficienza, trasparenza delle decisioni, bontà e puntualità di produzione, considerazione e cortesia verso l'utente.

3. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 84.**(Linea di gestione)**

1. Il Consiglio comunale disciplina la materia dei servizi.

2. La delibera del Consiglio comunale prevede l'assunzione diretta di pubblici servizi, la costituzione di associazioni ed enti speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività mediante convenzione; deve essere motivata in relazione sia al tipo di servizio assunto sia al modello di gestione che il Comune intende adottare per l'erogazione del servizio.

3. Nell'ambito delle alternative di gestione elencate nel terzo comma dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il Comune promuove e ricerca la collaborazione dei privati quando questo consenta di perseguire realizzazioni e gestione dei servizi le cui dimensioni economiche e/o le particolarità tecniche non consiglino la gestione in economia o a mezzo istituzione o azienda.

4. Tali decisioni verranno assunte con i criteri della massima trasparenza, previa congrua pubblicità, valorizzando le risorse economiche, organizzative e finanziarie locali.

AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI**Art. 85.****(Aziende speciali ed istituzioni)**

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale gestionale e ne approva lo statuto.

2. Il Consiglio comunale può altresì deliberare la costituzione di "istituzioni", organismo dotato di sola autonomia gestionale.

3. In tal caso organi della azienda e della istituzione sono:

a) il Consiglio di amministrazione, i cui componenti sono nominati dal Consiglio comunale, fuori del proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per la elezione a Consigliere comunale e una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. Non possono essere nominati membri del Consiglio di amministrazione coloro che sono in lite con l'azienda, nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale od istituzione.

L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico presentato dalla Giunta ovvero

da un terzo almeno dei Consiglieri assegnati al Comune che lo sottoscrive. Il documento programmatico contiene anche l'elenco dei candidati alla carica di presidente, di membro effettivo e di membro supplente del Consiglio di amministrazione con la precisazione per ciascuno di essi della illustrazione della riscontrata competenza.

La nomina ha luogo a maggioranza assoluta di voti ed a scrutinio palese con le modalità previste dalla vigente normativa per l'elezione del Sindaco;

b) il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale e della sua efficienza in osservanza degli indirizzi dati dal Consiglio comunale e delle decisioni del Consiglio di amministrazione, è nominato dal Consiglio di amministrazione con i criteri di scelta stabiliti nello statuto. Dura in carica 5 anni ed è confermabile.

4. l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dal presente Statuto e dai regolamenti comunali.

5. Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 86.

(Modalità di revoca degli amministratori delle aziende speciali)

1. Il presidente e i membri del Consiglio di amministrazione cessano dalla carica in caso di accoglimento di una mozione di sfiducia costruttiva approvata dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati su proposta della Giunta o di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati.

2. La proposta deve contenere le nuove linee programmatiche e l'elenco dei candidati alle cariche di presidente, di membro effettivo, di membro supplente del Consiglio di amministrazione.

3. La discussione della mozione di fiducia deve avvenire non oltre quindici giorni dalla data della sua presentazione e la sua approvazione comporta la cessazione della funzione del presidente e di tutti i membri effettivi e supplenti del Consiglio di amministrazione e la nomina dei nuovi.

4. Alla sostituzione dei singoli membri del Consiglio di amministrazione, effettivi e supplenti, revocati dal Consiglio su proposta della Giunta o del presidente dell'azienda o istituzione, o dimissionari, o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede nella stessa seduta il Consiglio comunale su proposta della Giunta.

5. le dimissioni del presidente dell'azienda/istituzione o di oltre metà dei membri effettivi del Consiglio di amministrazione comportano la decadenza dell'intero Consiglio di amministrazione che ha effetto dall'elezione del nuovo Consiglio.

TITOLO V

UFFICI E PERSONALE

Art. 87.

(Organizzazione degli uffici e del personale)

1. Nell'ambito dei principi statutari e nella finalità primaria di ottimizzare il personale esistente e cercando di sopprimere i posti di ruolo vacanti non necessari, il Comune disciplina con appositi regolamenti la dotazione organica del personale ed, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

2. l'organizzazione amministrativa è informata ai principi di funzionalità ed economicità della gestione, professionalità e responsabilità degli addetti agli uffici.

Art. 88.

(Disciplina del regolamento del personale)

1. Sono disciplinati con il regolamento del personale:

a) i dipendenti, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;

b) i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico ed estinzione del

rapporto di pubblico impiego;

- c) i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in ciascuna di essi compresi;
 - d) i criteri per la formazione professionale e l'addestramento;
 - e) i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche;
 - f) le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari;
 - g) la durata massima dell'orario di lavoro giornaliero;
 - h) l'esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei pubblici dipendenti ed il loro diritto d'accesso e di partecipazione alla formazione degli atti dell'amministrazione;
 - i) le modalità, le condizioni ed i limiti per il rilascio ai dipendenti di autorizzazione all'esercizio di professioni previa iscrizione nei relativi albi.
2. Il personale è inquadrato in qualifiche funzionali in relazione al grado di complessità della funzione ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa ed è collocato in aree di attività.
3. L'organizzazione degli uffici e dei servizi deve basarsi su criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo i principi di professionalità e responsabilità.
4. La dotazione organica di settore è costituita dalle diverse unità di diverso profilo professionale assegnate al settore stesso, integrate e necessarie per il suo funzionamento. L'insieme degli organici di settore costituisce l'organico generale.
5. In apposite tabelle, relative a ciascuna qualifica, verranno specificate le aree, i profili professionali, le singole dotazioni organiche e il relativo trattamento economico.
6. Il Consiglio comunale recepisce la disciplina degli istituti del rapporto di impiego con le modalità previste dalla relativa normativa.

Art. 89.

(Responsabili degli uffici)

1. Il regolamento del personale disciplina lo stato giuridico dei responsabili degli uffici e, ove esistono, dei dirigenti, prevedendone in particolare:
- a) le competenze;
 - b) l'attribuzione di responsabilità gestionali degli obiettivi fissati dagli organi deliberativi del Comune;
 - c) le modalità dell'attività di coordinamento tra il Segretario comunale ed i responsabili o dirigenti.
2. Nell'attribuzione delle competenze è comunque da osservarsi il principio della separazione tra funzione politica e funzione dirigenziale o, comunque, tra la responsabilità di coordinare e promuovere l'attività degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dal presente Statuto e dai regolamenti e quella degli organi elettivi aventi poteri di indirizzo e di controllo.
3. Spetta a questi ultimi definire gli obiettivi programmatici, indicare le relative scale di priorità, impartire le conseguenti direttive generali e verificare i relativi risultati; al personale spetta la responsabilità per il conseguimento della finalità preventivamente e concordemente prestabilita.
4. Il Sindaco esercita funzione di raccordo tra l'attività degli organismi elettivi e la gestione amministrativa affinché concorrano all'identificazione ed alla formazione degli obiettivi programmatici e alle loro concrete attuazioni.
5. Il Segretario comunale esercita il coordinamento delle relazioni interfunzionali, interne ed esterne e delle relazioni tra le strutture operative del Comune, in modo da garantire la reciproca integrazione interdisciplinare e la complessiva coerenza dell'azione degli apparati amministrativi dell'ente.

Art. 90.

(Collaborazioni esterne)

1. Il regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne:
- la durata che, comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma;

- i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
- la natura privatistica del rapporto.

RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE DEL PERSONALE

Art. 91.

(Norme applicabili)

1. Il regolamento del personale disciplinerà secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio.

2. La commissione di disciplina è costituita secondo quanto disposto dalle relative disposizioni legislative e secondo le modalità previste dal regolamento.

TITOLO VI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 92.

(Stato giuridico e trattamento economico)

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge.

Art. 93.

(Funzioni del Segretario)

1. Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente:

- a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e ne coordina l'attività garantendo la legittimità dell'azione amministrativa del Comune;
- b) cura l'attuazione dei provvedimenti;
- c) determina per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza del Comune il settore responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale;
- d) provvede ai relativi atti esecutivi;
- e) partecipa senza diritto di voto alle riunioni della Giunta e del Consiglio;
- f) può rogare, nell'esclusivo interesse della amministrazione comunale, i contratti di cui all'art. 35 della legge 142/1990;
- g) il Segretario è capo del personale agli effetti degli articoli 106 e seguenti del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, applicabile al procedimento disciplinare per il personale degli enti locali per effetto della norma contenuta nel nono comma dell'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n.142.

TITOLO VII

FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 94.

(Ordinamento)

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie trasferite.

3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 95.

(Attività finanziaria del Comune)

1. La finanza del Comune è costituita da: a) imposte proprie; b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali; c) tasse e diritti per servizi pubblici; d) trasferimenti erariali; e) trasferimenti regionali; f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale; g) risorse per investimenti; h) altre entrate.

2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse, tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni e,

per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.

Art. 96.

(Amministrazione dei beni comunali)

1. Il Sindaco dispone la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune; esso viene rivisto, di regola, ogni anno. Dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio sono personalmente responsabili il responsabile del relativo ufficio, il Segretario ed il responsabile di ragioneria.

2. I beni patrimoniali comunali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dal Consiglio comunale.

3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio.

4. Il Consiglio comunale delibera l'accettazione ed il rifiuto di lasciti e di donazioni di beni. È fatta salva l'autorizzazione del Prefetto ai sensi della legge 21 giugno 1896, n. 218.

5. La gestione dei beni comunali deve essere informata a criteri di conservazione e valorizzazione del patrimonio e demanio comunali sulla base di realistiche valutazioni economiche fra oneri ed utilità pubblica del singolo bene.

Art. 97.

(Contabilità comunale: il bilancio)

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza: e di cassa, deliberato dal Consiglio comunale entro il 31 ottobre, per l'anno successivo, osservando i principi della universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile dell'ufficio e del servizio finanziario. Senza tale impegno l'atto è nullo di diritto ai sensi del comma 5, art. 55, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 98.

(Contabilità comunale: il conto consuntivo)

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

2. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. La Giunta comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore di cui all'art. 95 del presente Statuto.

Art. 99.

(Attività contrattuale)

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da deliberazione del Consiglio comunale o della Giunta secondo la rispettiva competenza.

3. La deliberazione approva lo schema di contratto dal quale si rileva: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesso dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

4. In rappresentanza del Comune nella stipulazione dei contratti interviene il Sindaco o un Assessore.

5. Il Segretario comunale roga, nell'esclusivo interesse del Comune, i contratti di cui al

comma 1.

Art. 100.

(Revisione economico-finanziaria)

1. Il Consiglio comunale affida la revisione economicofinanziaria ad un revisore eletto a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra esperti iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri.

2. Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta: è revocabile per inadempienza e quando ricorrano gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.

3. Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

4. Per l'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

5. Nella relazione di cui al comma 3 il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

6. Il Consiglio comunale può affidare al revisore il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa.

7. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferisce immediatamente al Consiglio.

Art. 101.

(Tesoreria)

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso

e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali ai sensi dell'art. 9 del D.L. 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità di cui all'art. 59, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché della relativa convenzione.

Art. 102.

(Controllo economico della gestione)

1. I responsabili degli uffici e dei servizi eseguono operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio relativi agli uffici e servizi cui sono preposti e ne riferiscono alla Giunta municipale.

2. La Giunta segnala qualsiasi anomalia riguardante i conti e la gestione, proponendo i relativi rimedi al Consiglio comunale.

3. Qualora i dati del controllo facciano prevedere un disavanzo di amministrazione della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, il Consiglio comunale adotta, nei modi e termini di cui all'art. 1 bis del D.L. 1° luglio 1986, n. 318, convertito nella legge 9 agosto 1986, n. 488, apposita deliberazione con la quale siano previste le misure necessarie a ripristinare il pareggio.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 103.

(Modifica dello Statuto)

1. Il presente testo non è suscettibile di modificazioni se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla sua entrata in vigore e successivamente un anno dalla sua ultima modificazione.

2. Nessuna modifica statutaria può essere approvata nel semestre antecedente il rinnovo del Consiglio comunale e nel trimestre successivo all'insediamento del nuovo Consiglio.

3. Hanno iniziativa di proposta presso il Consiglio comunale per le modifiche statutarie totali e parziali, il Sindaco, la Giunta, i Consiglieri assegnati e le associazioni locali riconosciute o un terzo degli eletti.

4. L'approvazione di qualsiasi modificazione al testo dello Statuto, che deve essere adottata dal Consiglio comunale con la procedura di cui all'art. 4, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, comporta la riproduzione integrale dell'intero testo statutario aggiornato, così da consentire a qualsiasi cittadino l'immediata e facile percezione del testo vigente, ancorché correlato da opportune annotazioni con quello originario.

Art. 104.

(Adozione del regolamento)

1. Il regolamento interno del Consiglio comunale è deliberato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.

2. Gli altri regolamenti previsti dal presente Statuto, esclusi quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati entro un anno dalla data di cui al comma 1.

3. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai precedenti commi continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto in quanto applicabili.

Art. 105.

(Entrata in vigore)

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione e affisso all'Albo pretori o comunale per 30 giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

4. Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.